Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 963 in data 21 agosto 2026.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE E LA SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A/SOCIETE DE SERVICES VALLEE D'AOSTE S.P.A.

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, codice fiscale 80002270074, con sede in piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente pro tempore, in virtù dei poteri conferitogli dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2010 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 21 agosto 2026, di seguito denominata "Regione"

E

la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. di Aosta, in qualità di Amministratore Unico facente funzioni del Consiglio di amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Aosta, Via J.B. De Tillier n. 3, a questo atto autorizzato dalla sua carica e dal potere conferitogli dall'art. 9, comma 1, della l.r. 44/2010, di seguito denominata "Società".

Premesso

- che con la legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44, la Regione ha deciso di promuovere la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione della relativa gestione; - che con atto pubblico in data 28 marzo 2011, deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 2011, è stata costituita la Società denominata "Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.", in francese "Société de Services Vallée d'Aoste S.p.A.", con capitale sociale fissato in Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00), pari a Euro 950,00 (novecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00), interamente sottoscritto dall'azionista Regione autonoma Valle d'Aosta, iscritta al registro imprese num. REA AO72051, con contestuale approvazione dello statuto;
- che la Regione esercita sulla Società un controllo analogo a quello ordinariamente esercitato sulle partizioni della propria struttura amministrativa, mediante le forme esplicitate dall'articolo 17 dello statuto e, in particolare, attraverso:
 a) la nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, di tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 b) la consultazione presso la società di tutta la documentazione sulla gestione del patrimonio conferito, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, nonché sull'organizzazione dei servizi affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa;
 c) l'invio, senza ritardo, anche su richiesta dell'azionista, del bilancio di esercizio, anche con chiusura contabile infrannuale con gli scostamenti motivati del piano dell'attività e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico e contabile;

d) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
e) il controllo, mediante redazione ed invio di un'apposita relazione sulla gestione da effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione;
f) la costituzione di uno o più comitati esecutivi per ciascuna tipologia di attività presente nell'oggetto sociale, composti dall'Amministratore Unico del Consiglio di amministrazione (o suo delegato) e dal dirigente della struttura regionale competente in relazione ai servizi affidati, quale utile strumento di coordinamento con la società per l'esercizio del controllo analogo. Gli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione da parte del Comitato esecutivo non graveranno sul bilancio della società;

- che gli articoli 3, comma 1, lett. a), della l.r. n. 44/2010 e 4, comma 1, lett. a), dello statuto, nell'individuare l'oggetto sociale della Società, prevedono che tra i servizi che la Società rende alla Regione rientra quello relativo all'assistenza e al sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche e ai disabili, al fine di supportare le attività e i servizi che istituzionalmente le competono;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. n. 44/2010 *"Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 1 e 3, i rapporti tra la società di servizi e la Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio, approvati dalla Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali di volta in volta competenti, e sottoscritti dal Presidente della Regione e dall'Amministratore Unico della società di servizi, al fine della determinazione delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi e delle condizioni che la società di servizi deve rispettare nell'erogazione dei servizi affidati"*;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. n. 44/2010, *"I contratti di servizio regolamentano, in particolare:*
 a) le risorse finanziarie e strumentali da assicurare alla società per lo svolgimento dei servizi richiesti;
 b) i criteri generali per l'espletamento dei servizi richiesti, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da garantire;
 c) le modalità di verifica da parte della Regione sull'andamento gestionale e sulle scelte operative effettuate".

Tutto quanto sopra richiamato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

Il presente contratto di servizio definisce i compiti della Società, le reciproche obbligazioni fra Regione e la Società e gli obiettivi operativi in merito all'erogazione del servizio finalizzato a fornire il servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l'anno scolastico 2026/2027, ai sensi della l.r. n. 44/2010.

Art. 2
(Prestazioni della Società)

1. L'erogazione del servizio di cui all'articolo 1 avviene mediante la prestazione, da parte della Società, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, delle seguenti attività, a favore della Regione:

a) assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l'anno scolastico 2026/2027, ai sensi della l.r. n. 44/2010, con soddisfacimento dei bisogni di inclusione scolastica degli stessi, in un'ottica di mantenimento e progressiva conquista di autonomie e competenze, in attuazione di quanto previsto dai Piani Educativi Individualizzati.
b) realizzazione di attività rivolte al benessere, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità attraverso un'assistenza globale integrata sul piano fisico, psichico, educativo e sociale.

2. Le caratteristiche del servizio, la ripartizione dell'attività e le sedi del servizio stesso sono indicati e specificati nell'allegato A del presente contratto.

Art. 3
(Criteri generali per l'espletamento del servizio)

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività ad essa demandate, la Società si atterrà a principi di efficienza, economicità e trasparenza.
2. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, la Società si obbliga a osservare tutte le norme vigenti in materia; in particolare la Società si impegna ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti e applicabili in relazione ai settori di attività interessati.
3. La Società adempie alle prestazioni contrattuali attraverso servizi a prestazioni standard, secondo gli standard qualitativi e quantitativi di servizio di cui all'allegato A del presente contratto.
4. Il personale da adibire all'espletamento delle attività di cui all'art. 1 è selezionato dalla Società con l'applicazione dei criteri di selezione approvati nei verbali di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 4
(Obblighi della Regione)

La Regione si obbliga a cooperare con la Società per agevolare l'espletamento del servizio, provvedendo in particolare a:

a) assicurare alla Società le seguenti risorse strumentali:
 - utilizzo dei locali e delle attrezzature esistenti nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie;
 - scambio di informazioni con i preposti della Società per quanto concerne le procedure da attuare nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, di riferimento e relativamente ai contenuti delle iniziative/attività programmate dalle stesse;
 - messa a disposizione del patrimonio informativo di proprietà della Regione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi nella materia (valutazione dei rischi, dotazione dispositivi di protezione individuale, formazione, procedure di lavoro, ecc…) sopracitata facenti capo al datore di lavoro della Società con riguardo al personale dipendente dalla stessa;
 - partecipazione del personale destinato all'erogazione del servizio finalizzato a fornire il servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità alle attività di formazione concernenti il tema della disabilità, organizzate a livello regionale o a livello di istituzioni scolastiche ed educative della Regione;

b) provvedere al pagamento delle fatture, presentate secondo quanto precisato all'allegato B punto 1. lettera b), del presente contratto, entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 5
(Rapporti)

1. I rapporti tra la Regione e la Società saranno tenuti, per la Regione, dalla Sovraintendente agli studi – Coordinatrice e dalla docente utilizzata presso l'Assessorato competente in materia di istruzione, referente delle azioni relative al sostegno degli alunni con disabilità, e per la Società dall'Amministratore Unico.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, fax, email o corriere e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa ai seguenti indirizzi:
 - per la Regione: Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, Piazza Deffeyes, 1, Aosta, fax 0165.273275 – 0165.275888, telefono: 0165.273289 - 0165.275880;
 - per la Società dei Servizi Valle d'Aosta: Piazza della Repubblica, 15 – Aosta – telefono 0165 360701, 0165 230590 – fax 0165.230083

 ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6
(Vigilanza)

Anche al fine di consentire al Presidente della Regione di presentare la relazione annuale di cui all'articolo 7 della l. r. n. 44/2010, la Regione, per il tramite del Dipartimento Sovraintendenza agli studi, ha facoltà di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto e dai suoi allegati.

Art. 7
(Nomina responsabile del trattamento)

Con separato atto la Società sarà designata responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, dei dati personali trattati in relazione alle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 8
(Durata del contratto)

La durata del presente contratto è fissata, per un monte ore complessivo pari a 11.808 ore settimanali, dal 1° settembre 2026 al 9 giugno 2027. Sarà inoltre possibile, per far fronte ad eventuali necessità nella scuola dell'infanzia fino al termine delle attività educative, fissato al 30 giugno 2027, e per l'assistenza in occasione degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione, proseguire parte del servizio fino a conclusione delle attività didattiche, per un monte ore massimo pari a 2.520 ore settimanali.

Art. 9
(Responsabilità per danno a terzi)

1. La Società solleva e tiene indenne la Regione da qualsivoglia danno che possa derivare a terzi dall'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

2. La Società provvede alla stipula di appositi contratti di copertura assicurativa, dettagliati nell'allegato A.

Art. 10
(Controversie)

1. Le parti s'impegnano, qualora uno di loro non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente contratto e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimare all'altra formale diffida tramite lettera raccomandata.
2. La parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza nel più breve tempo possibile.
3. In caso di ripetuti ritardi o gravi inosservanze di quanto previsto dal presente contratto, la Regione si riserva di fare eseguire a terzi quanto necessario, con addebito della relativa spesa alla Società.
4. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi o in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, il Foro competente è quello di Aosta.

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della Società. Trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, la registrazione è effettuata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R.. n. 131/1986 e dell'articolo 1, punto 1), lettera b), della tariffa – parte seconda – annessa allo stesso decreto, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale la Società avrà cura di effettuare il pagamento tramite il modello F24 ELIDE, approvato con il provvvedimento n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e successive risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile e, in particolare, quelle vigenti in materia di contratti pubblici.
La Società e la Regione convengono di allegare al presente contratto, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto della Società;
- deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 21 agosto 2026 di approvazione dello schema di contratto, che autorizza il Presidente alla sottoscrizione;
- allegato A;
- allegato B.

Letto, accettato e sottoscritto.

Aosta, 24 agosto 2026

RENZO TESTOLIN
27.08.2026 09:10:18
GMT+02:00

Per la Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Il Presidente

Firmato digitalmente
da: MICHEL LUBOZ
Data: 26/08/2026
Atto 32

L'Amministratore Unico

ALLEGATO A

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto concerne l'erogazione del servizio volto a fornire assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l'anno scolastico 2026/2027, ai sensi della l.r. n. 44/2010, mediante l'impiego di un numero di operatori di sostegno tale da consentire la copertura di un monte ore pari a 11.808 ore settimanali, dal 1° settembre 2026 al 9 giugno 2027. È inoltre compresa la possibilità, per far fronte ad eventuali necessità nella scuola dell'infanzia fino al termine delle attività educative, fissato al 30 giugno 2027, e per l'assistenza in occasione degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione, di proseguire parte del servizio fino a conclusione delle attività didattiche, per un monte ore massimo fino a 2.520 ore settimanali.

2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO DALL'OPERATORE DI SOSTEGNO

Il servizio fornito dalla Società, per il tramite degli operatori di sostegno, consiste, a titolo non esaustivo, nell'assistenza diretta allo studente nell'espletamento delle funzioni di cura personale e di raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi previsti dai rispettivi Piani Educativi Individualizzati (PEI) quali, ad esempio, partecipazione alle attività didattico - educative, di studio, di recupero e di potenziamento delle competenze e delle abilità; partecipazione alle uscite didattiche programmate dalla classe in cui è inserito l'alunno; igiene personale; somministrazione di farmaci, previa specifica formazione; eventuale assistenza domiciliare in orario scolastico in caso di patologie acute e certificate; assistenza durante il servizio di trasporto da e per luoghi deputati alle terapie.

Inoltre, il servizio fornito dalla Società, per il tramite degli operatori di sostegno, consiste nella collaborazione alla stesura del PEI relativo all'anno di iscrizione e alle indicazioni riferite a quello successivo, alla partecipazione alle riunioni PEI e ad altre, eventuali, riunioni previste per l'alunno e alla collaborazione e concertazione delle attività con i docenti di sostegno e di classe.

3. ASSEGNAZIONE DEGLI OPERATORI E SEDI DI SERVIZIO

Il servizio fornito dalla Società, per il tramite degli operatori di sostegno, viene erogato nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie.

L'operazione di definizione delle sedi avviene a cura della Sovraintendenza agli studi in accordo con la Società che provvede alle assegnazioni e comunica ai dirigenti scolastici i nominativi degli operatori di sostegno che presteranno servizio nell'istituzione scolastica.

La Sovraintendenza e la Società si impegnano a favorire la continuità dell'operatore di sostegno; la continuità può venire meno nel caso di comunicazione, adeguatamente motivata, trasmessa alla Sovraintendenza agli studi da parte del dirigente scolastico, cui la famiglia e l'operatore di sostegno sono tenuti a rivolgersi nel caso insorgano problematiche significative, nonché per particolari esigenze di servizio.

Il profilo professionale dell'operatore di sostegno consente l'eventuale trasferimento temporaneo o definitivo presso altra sede per esigenze di servizio; tali trasferimenti decorreranno dalla data concordata tra la Società e la Sovraintendenza agli studi.

4. ASSEGNAZIONE DELLE ORE E OBBLIGHI DI SERVIZIO

La Società verifica il rispetto degli obblighi di servizio con la cooperazione del dirigente scolastico.

La Società assegna le ore di servizio agli operatori di sostegno e ne stabilisce la distribuzione oraria sulla base delle esigenze comunicate dal dirigente scolastico.

Il servizio viene reso nella fascia oraria giornaliera compresa fra le ore 8,00 e le ore 18,00, dal lunedì al sabato, eccetto per i corsi serali, i Convitti e per particolari esigenze di servizio che devono essere richieste e motivate dal dirigente scolastico e autorizzate dalla Società di Servizi.
La fascia oraria giornaliera e/o settimanale può essere modificata dalla Società su richiesta dal dirigente scolastico fermo restando l'obbligo del rispetto del monte ore settimanale previsto nel contratto dell'operatore di sostegno, in caso di emergenze, quali, contemporanee e imprevedibili assenze di più dipendenti.
Eventuali ore di lavoro in esubero al monte ore settimanale, preventivamente richieste ed autorizzate dal dirigente scolastico per esigenze di servizio o per la partecipazione a momenti formativi, potranno essere recuperate entro il mese successivo o, anche in altro periodo, preferibilmente in occasione della sospensione dell'attività didattica, e comunque entro il termine delle attività didattiche ed educative.
Per tutti gli operatori di sostegno la presenza in servizio è comprovata dalle forme di rilevazione della presenza previste dalla Società, previo accordo, per gli aspetti meramente operativi.
Le assenze dal servizio, le uscite effettuate durante l'orario di lavoro, e ogni modifica all'orario di lavoro, sia per servizio sia per motivi personali sono autorizzati dalla Società previa verifica della compatibilità con il servizio.
Le variazioni orarie per motivi di servizio, richieste dall'operatore, sono concordate con l'istituzione scolastica e sempre da comunicare alla Società di Servizi tramite mail con in copia conoscenza la scuola, in modo che si possa intervenire sulla giornaliera. Si ricorda che le variazioni orarie devono essere sempre funzionali alle esigenze scolastiche e degli alunni. Le variazioni orarie per esigenze personali, debitamente motivate, hanno carattere straordinario nel rispetto del monte ore assegnato.
La programmazione della fruizione delle ferie deve essere compatibile con la continuità del servizio, tenuto conto che che non è prevista la sostituzione dell'operatore durante il periodo di ferie. Spetta all'istituzione scolastica stessa organizzare la sostituzione utilizzando le risorse interne. Eventuali giorni, oltre a quelli obbligatori di sospensione didattica, possono essere autorizzati per un massimo di 6 giorni, solo se maturati.

In caso di assenza prolungata dell'operatore, superiore a 15 giorni, la Società di Servizi provvede, ove possibile, all'assunzione di un nuovo operatore. La sostituzione per le assenze inferiori ai 15 giorni è gestita dal dirigente scolastico utilizzando le risorse interne, tenendo conto delle necessità degli alunni con esigenze inderogabili di accudimento fisico e/o psichico e delle altre situazioni di cui è a conoscenza.
In caso di necessità il dirigente scolastico può utilizzare gli operatori di sostegno anche chiedendo loro di rimodulare il proprio orario e le proprie attività nell'intento di garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Nel caso in cui si verifichi un'assenza prolungata di uno studente con disabilità cui è assegnato un operatore di sostegno, il dirigente scolastico, sentita la famiglia, è tenuto a informare tempestivamente la Società e la Sovraintendenza, che valuteranno l'opportunità di riassegnare temporaneamente la risorsa.

La Società consente ai propri dipendenti di partecipare alle iniziative formative organizzate dall'Amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche ed educative. Le ore di formazione, per un massimo di 10 per anno scolastico, devono essere autorizzate dal dirigente scolastico e recuperate, compatibilmente con le esigenze di servizio, tramite recupero compensativo entro la fine delle attività didattico-educative.

5. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società deve garantire lo svolgimento del servizio da parte di persone in possesso dei requisiti professionali richiesti ed è responsabile verso l'Amministrazione regionale del buon andamento del servizio erogato, del corretto uso delle attrezzature, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti.

Durante il periodo di affidamento del servizio la Società è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone o cose, derivanti dal comportamento del personale adibito al servizio del presente contratto, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non adeguata vigilanza su persone o cose.

La Società, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare all'Amministrazione regionale copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che la Società, suoi collaboratori o persone di cui la stessa debba rispondere possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 aggregato annuo, compresa garanzia da danni subiti da incendio di beni dell'Amministrazione dovuti alla responsabilità del personale della Società.

La Società deve rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica (di cui al d.lgs. n. 81/2008 e normative ad esso collegate), all'assicurazione (INAIL) e alla previdenza sociale a favore del personale dipendente. Compete, pertanto, alla Società curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze varie e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire durante l'affidamento del servizio per la tutela dei lavoratori. La Società deve essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

La Società dà atto di aver preso visione dei luoghi in cui saranno svolte le attività e di essere cosciente del fatto che gli stessi possono essere soggetti a particolari vincoli architettonici e pertanto, la rispondenza alle norme di sicurezza, compresa la loro accessibilità a persone con disabilità, è condizionata da vincoli strutturali, così come anche previsto dall'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, per i quali si rende necessario l'adozione di misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Tra le misure equivalenti, si annovera la formazione dei dipendenti (in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regione del 21/12/2011) che la Società s'impegna ad effettuare e a documentare alla Regione anche relativamente a tali situazioni.

Gli obblighi includono anche la informazione/formazione in materia:

- formazione: di primo soccorso per aziende di tipo B (di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388) degli operatori designati;
- informazione: di gestione delle emergenze (di cui all'art. 3 del D.M. 02 settembre 2021) di tutti gli operatori.

In particolarel'informazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento al Piano di Emergenza dell'Istituzione Scolastica ricevente.

La Società dovrà certificare alla Regione, entro 45 giorni dall'inizio del servizio stesso, la partecipazione ai corsi.

La società dovrà nominare un responsabile che fungerà da referente e che opererà in accordo con i responsabili dell'Amministrazione regionale.

6. ULTERIORI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008 la Committente Regione autonoma Valle d'Aosta:

- verifica l'idoneità tecnico professionale della Società appaltatrice anche mediante:
 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 2) acquisizione dell'autocertificazione della Società appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- fornisce alla Società appaltatrice, per il tramite dei responsabili di ogni istituzione scolastica ed educativa della Regione, comprese le paritarie, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in ciascuno degli ambienti in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza (piani di emergenza, planimetrie di evacuazione, ecc).

Con riferimento al DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) di cui al comma 3 dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, finalizzato ad indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, lo stesso non viene redatto poiché:

- si rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3-bis ovvero "servizi di natura intellettuale";
- trattasi di servizio avente la medesima natura funzionale dei servizi svolti all'interno del luogo di lavoro oltre che essere integrati con gli stessi.

Resta comunque in capo al Committente l'onere (che sarà esercitato attraverso ciascun responsabile di ogni istituzione scolastica ed educativa della Regione, comprese le paritarie) di promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e il coordinamento per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, favorendo l'informazione reciproca.

La Società attraverso i propri lavoratori dovrà:

- svolgere le attività solo in spazi allo scopo destinati;
- utilizzare solo apparecchiature e strumenti messi a disposizione della scuola.

Gli oneri della sicurezza, di cui al comma 5 dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 sono pari a zero poiché l'organizzazione dell'attività è tale da non determinare rischi di natura interferenziale e conseguentemente non si rende necessario da parte della Società adottare misure atte a ridurre i rischi interferenziali.

7. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L'Amministrazione s'impegna a mettere la Società nelle condizioni di svolgere correttamente il servizio sopra specificato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza e le informazioni necessarie all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

L'Amministrazione segnala con tempestività eventuali infortuni occorsi ai dipendenti della Società al referente della medesima Società che provvederà, entro i termini della normativa vigente, a segnalare l'evento agli istituti assicurativi. Tale obbligo non esime i dipendenti della Società dall'obbligo di denunciare l'infortunio subìto al proprio datore di lavoro.

ALLEGATO B

1. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto alla Società per l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è fissato complessivamente in € 17.724.959,10, IVA inclusa.
Il pagamento del suddetto compenso sarà effettuato dalla Regione come segue:

- euro 5.323.337,55 €, IVA inclusa, a seguito di emissione di regolare fattura in data 10 settembre 2026;
- euro 716.844,38 €, IVA inclusa, a seguito di emissione di regolare fattura in data 10 novembre 2026;
- euro 4.547.994,96 €, IVA inclusa, a seguito di emissione di regolare fattura in data 10 gennaio 2027;
- euro 3.568.391,10 €, IVA inclusa, a seguito di emissione di regolare fattura in data 10 marzo 2027;
- euro 1.813.444,66 €, IVA inclusa, a seguito di emissione di regolare fattura in data 10 maggio 2027;
- euro 1.754.946,45 €, IVA inclusa, a seguito di emissione di regolare fattura in data 31 luglio 2027.

2. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il servizio svolto sarà liquidato su presentazione delle fatture sopraindicate, debitamente vistate e registrate dai responsabili dei servizi competenti dell'Amministrazione regionale.
Ciascuna fattura emessa per i servizi svolti deve contenere il riferimento al contratto stipulato e deve essere trasmessa al committente:

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA
C.F. 80002270074
Codice univoco HZ164A

3. CONTROLLI PERIODICI E VERIFICA DELLA QUALITA'

Ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale della Società, la Regione applicherà un proprio sistema di monitoraggio e controllo del servizio che si fonderà su precisi indicatori e rilevamenti periodici.
La vigilanza ed il controllo sul servizio saranno svolti avvalendosi di personale proprio e del Responsabile per la sicurezza con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dalla Regione.
La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di verificare in qualunque momento la buona esecuzione del servizio e il rispetto delle scadenze degli interventi mediante sopralluoghi effettuati con l'ausilio di incaricati scelti a sua discrezione.
I risultati di tali rilevazioni saranno analizzati per accertare le eventuali criticità ed individuare le opportune azioni preventive e correttive, da applicare anche in collaborazione con la Società.